

Con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 1250(52)2401 del 10 dicembre 1997 si è provveduto a risolvere la convenzione con la Società Interporto Milano Sud SpA e a revocare il relativo contributo.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (CAP. 7211).

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990/1992 uno stanziamento di lire 110 miliardi. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia; Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

In particolare, si è provveduto ad una serie di complessi adempimenti quali la definizione ed approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e la

predisposizione del relativo piano pluriennale di attuazione nonché l'approvazione dei progetti e l'affidamento in concessione e di costruzione e gestione del sistema stesso.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90, è stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31/12/92, si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a lire 4.906 miliardi.

E' stata data, inoltre, attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando lire 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero di Lavori Pubblici (Presidente del Magistrato per il Po) per la realizzazione di interventi prioritari relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Le somme impegnate sono costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato su appositi c/c infruttiferi intestati a ciascuna delle regioni interessate.

Nel 1992, con provvedimento - D.M. n. 245(50) 380/90 del 9/3/1992 - è stato ripartito lo stanziamento della somma di lire 70 MLD come segue:

£. 58 Mld impegnati sul cap. 7211 di questo Ministero con provvedimento n. 245(50)380/90 del 9/3/1992;

£. 12 Mld impegnati a cura del Presidente del Magistrato per il Po sullo stesso cap. 7211 con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici n. 8894 del 19/12/1992.

Nell'anno 1993 si è provveduto all'impegno degli ulteriori 40 miliardi (20 Mld in conto residui 1992 e 20 Mld come competenza 1993) e all'assegnazione degli stessi alle regioni interessate.

Nell'anno 1994 è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, come previsto dalla finanziaria.

Il suddetto importo è stato impegnato nel 1995 e successivamente costituito in deposito presso la Tesoreria Centrale.

A tutto il 1996 sono stati effettuati svincoli unicamente a favore della regione Lombardia per £. 4.258.933.083.

Nel 1997 si è provveduto allo svincolo delle seguenti somme:

- Reg. Lombardia £. 2.425.031.914;
- Reg. Emilia Romagna £. 234.462.165;
- Reg. Veneto £. 3.507.938.722.

Si è provveduto inoltre alla richiesta di reiscrizione in bilancio per il 1997 di somme perente in quanto il Presidente del Magistrato per il Po non ha proceduto all'utilizzo, in tempo utile, delle somme impegnate.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N.211 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAP. 7279 E CAP. 7311).

La legge è intesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali. La legge prevede l'istituzione di due fondi: uno relativo all'articolo 9, con possibilità di contributi da parte dello Stato, ed uno all'articolo 10, con possibilità di finanziamento dello Stato degli oneri derivanti dall'accensione di mutui. Possono essere ammessi ai benefici previsti dall'articolo 9 le città metropolitane nonché i comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere risposti contributi in misura non superiore al 10% dell'investimento, per la durata massima di trent'anni in relazione ad operazioni di mutuo contratto. A tal fine è prevista l'attivazione di limiti di impegno trentennali di 225 miliardi di lire.

Per quanto attiene l'articolo 10 possono essere ammessi ai benefici della legge gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 385/90, ossia le Ferrovie dello Stato SpA e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa che possono accendere mutui per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati, nonché per la realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale. Per le finalità di cui sopra la legge autorizza limiti di impegno decennali di lire 350 miliardi.

Con deliberazione del 31/3/92 il CIPET ha emanato alcune direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92.

In particolare, è stata prevista la gestione coordinata delle risorse rese disponibili, anche con altre leggi, ed è stato quantificato l'ammontare complessivo degli investimenti attivabili in lire 5.650 miliardi. Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande ed è stato fissato un quadro delle esigenze da considerarsi prioritarie nelle aree metropolitane.

Entro il 20/5/92 sono state presentate le domande di contributo sugli articoli 9 e 10 della legge e la relativa documentazione. Entro il 30/6/92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazioni da parte dei soggetti destinatari delle provvidenze ex articolo 9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18/5/92.

Va segnalato che con la legge 23/12/92, n.498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, è stata sospesa a tutto il 1993 la facoltà di contrarre mutui con il contributo dello Stato prevista dalla legge 211/92. La conseguente incertezza sull'effettivo ammontare del finanziamento ha determinato un ritardo nelle procedure attuative che, di fatto, sono riprese con l'avvenuta conferma in bilancio per il 1994 ed il 1995 degli importi autorizzati dalla legge, così come rimodulati dalla legge finanziaria.

Con decreto interministeriale n.1503 del 22/12/93 Trasporti - Aree Urbane è stata richiesta la documentazione integrativa delle proposte presentate dai soggetti proponenti. I termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta sono scaduti in data 2/5/94. Il quadro delle richieste presentate a fronte dei finanziamenti attivabili e valutabili globalmente in lire 4.500 miliardi è il seguente:

- n° richieste presentate: 70 (36 ex art. 9 e 34 ex art. 10);
- finanziamenti richiesti su L.211/92: lire 11.103 miliardi;
- ammontare complessivo degli investimenti attivabili (tenendo conto del cofinanziamento): lire 17.128 miliardi.

E' stata completata l'istruttoria da parte della D.G. M.C.T.C. sui progetti presentati. Detta istruttoria è stata consegnata al Ministro pro-tempore i primi del mese di novembre 1994.

Secondo quanto disposto dalla stessa legge 211/92, così come integrata dal D.L. 98/95, è previsto l'esame delle domande presentate da parte di una Commissione di Alta Vigilanza e la trasmissione al CIPE di una proposta di riparto dei fondi.

In particolare, a carico del capitolo 7279 (art. 9) è stata impegnata la complessiva somma di lire 50.661.605.076, di cui:

lire 1.721.336.812, quale rata annua di ammortamento per 28 anni per la realizzazione della tramvia veloce Casaleto-Centro (impegno assunto nel 1996 con decorrenza 1995);

lire 21.999.488.456, quale rata annua di ammortamento per 28 anni per la realizzazione della metropolitana di Genova (impegno assunto nel 1997 con decorrenza 1995);

lire 26.940.779.808, quale rata annua di ammortamento per 28 anni per la realizzazione della metropolitana di Napoli (impegno assunto nel 1997 con decorrenza 1995).

Nello stesso anno 1997 è stato disposto il pagamento delle due rate semestrali di ammortamento riferito all'impegno assunto nel 1996 per l'intervento Casaleto-Centro, ammontanti a lire 860.668.406 ciascuna.

In relazione all'intervento di cui sopra è stato svincolato da parte della Cassa DD.PP. l'importo complessivo di lire 7.176.147.553 per anticipazioni e stati avanzamento lavori.

A carico del capitolo 7311 (art. 10), invece, nessun intervento è stato finora disposto, essendo tuttora in corso la definizione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE del 21/12/1995.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (LEGGE FINANZIARIA 1987); DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO (CAP. 7304).

La legge in questione ha disposto la concessione di contributi a carico dello Stato, in misura pari agli oneri per capitali ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di

concessione ed in gestione commissariale governativa possono contrarre nel limite complessivo di lire 5.000 miliardi per la realizzazione di investimenti ferroviari.

Nell'anno finanziario 1997 è stato disposto l'impegno pluriennale, con appositi D.I. (Trasporti - Tesoro), della complessiva somma di lire 472.298.829.324, per la realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento delle singole linee ferroviarie, somma destinata all'ammortamento dei mutui suddetti.

Nello stesso anno il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni dal 1990 al 1996, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge 910/86, ha comportato una spesa complessiva di lire 379.742.913.859.

A tutto il 31/12/97 a fronte di 2.682 MLD circa di mutui autorizzati, sono stati svincolati circa 1.992 MLD per stati di avanzamento lavori relativi agli interventi di cui trattasi.

LEGGE 30 MAGGIO 1995, N.204: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 1 APRILE 1995, N.98 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI.

ARTICOLO 1 - parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di TPL -
(capitoli 1668 e 1670)

Il detto articolo, al fine di contribuire al risanamento dei trasporti pubblici di competenza regionale, ha previsto contributi decennali finalizzati alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

Il comma 2 di detto articolo, così come sostituito dall'articolo 5, comma 3-bis della legge 20 dicembre 1995, n.539, ed il comma 5 prevedono un contributo complessivo di lire 730 miliardi annue in favore delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1987/1993 (a carico del cap. 1668).

Con D.M. 13/6/1996, n.1494 si è provveduto ad erogare, in conformità a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 1, il 50% del contributo di lire 660 miliardi previsto al comma 2.

Con D.I. Trasporti - Tesoro del 4/11/1996, n.2691, il citato contributo di cui al comma 2, è stato ripartito ed assegnato alle regioni, unitamente all'erogazione dei 48 miliardi al Lazio e dei 22 miliardi alla Campania.

Per l'anno 1997, con D.D. 5/5/1997, n.1044 si è provveduto ad erogare, a titolo di acconto, la somma disponibile sul capitolo 1668, ammontante a lire 423.537.360.000, in misura proporzionale alle quote stabilite alla colonna n.14

della tabella A) allegata al D.I. Trasporti-Tesoro n.2691/1996, che ha ripartito e assegnato alle regioni il contributo di cui al citato comma 2 dell'articolo 1.

Con il decreto interministeriale di cui sopra è stato altresì assegnato alle regioni a statuto speciale un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nel periodo 1987/1989, così come previsto al comma 15 dello stesso articolo 1 (a carico del cap. 1670).

Per l'anno 1997, con D.D. 5/5/1997, n.1044 sono state erogate le relative quote alle predette regioni a statuto speciale, così come stabilite alla colonna n.8 della tabella C) allegata al precitato D.I. Trasporti-Tesoro n.2691/1996.

ARTICOLO 2 (capitolo 1669).

La legge 204/95 prevede, per le aziende esercenti linee in regime di concessione ed in gestione governativa, l'autorizzazione a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi d'esercizio rilevati al 31/12/1993. La predetta autorizzazione è subordinata alla presentazione di piani finanziari da definirsi con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello del Tesoro, sentite le regioni interessate.

A fronte di detti disavanzi la legge di cui trattasi ha previsto lo stanziamento del limite di impegno decennale a decorrere dal 1995, ammontante a lire 150 miliardi.

Con il D.I. (Trasporti - Tesoro) n.2328 del 25 settembre 1996 sono stati definiti i piani finanziari, predisposti dalle varie aziende sulla base delle direttive impartite con circolare della Direzione Centrale II n.2598 del 7/11/95 e n.2882 del 13/11/95, e con il successivo decreto del Ministero del Tesoro n.751673 del 29 ottobre 1996 sono state impartite istruzioni circa le modalità ed i criteri per l'accensione dei mutui a copertura dei deficit a tutto il 31/12/93.

La stipula dei contratti, effettuata per tutte le aziende nel mese di dicembre 1996, ha attivato un finanziamento complessivo di lire 1.053.600.000.000 a fronte di un disavanzo cumulato a tutto il 31/12/93 di circa lire 1.089.900.000.000, rimanendo, pertanto, scoperto a tale ultima data, un ulteriore disavanzo di circa lire 36.300.000.000.

Pertanto, alle scadenze trimestrali del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 1997 a sino al 2006, questa Amministrazione provvederà a corrispondere ai vari istituti bancari mutuanti le rispettive rate di ammortamento per capitale ed interessi maturati secondo i tassi fissi concordati.

Nel corso del 1997 si è provveduto ad effettuare i pagamenti agli istituti di credito delle rate semestrali, per un importo totale di 150 miliardi, relative ai mutui contratti dalle aziende suddette.

Si segnala in particolare che l'accensione del mutuo in parola ha consentito alle aziende in gestione governativa di ripianare quasi completamente i disavanzi di esercizio.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1997, N. 30: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31/12/1996, N. 669 (CAP. 7280)

L'articolo 29-bis della suddetta legge ha previsto un contributo di lire 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 - pari al 10% - in favore delle aziende pubbliche di trasporto che acquistino entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che rottamino analoghi automezzi immatricolati antecedentemente al 1° gennaio 1982.

Con D.M. 24/7/1997, n.1846 si è provveduto a stabilire i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo, che verrà erogato nel corso del 1998.

LEGGE 16 MARZO 1976, N.86: DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA (CAP. 7293)

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n. 877 del 13.5.86, il C.T.P. di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo. Al 31.12.94 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 27 miliardi circa. E' stata altresì richiesta una riassegnazione di somme perente per l'importo complessivo di circa 1.900 milioni di lire necessarie per il pagamento di saldi arretrati, riassegnazione che è stata disposta dalla R.G.S. nel corso del 1996.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'intervento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in corso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Con delibera CIPE del 12.5.1988 (FIO '86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per £. 207.586 milioni per la ferrovia Milano - Malpensa e £. 55.678 milioni per la ferrovia Circumetnea.

Sul capitolo 7303 sono confluiti, altresì, fondi per £. 1.635 milioni con cui si è provveduto ad integrare quanto occorrente all'acquisto di 10 elettrotreni a favore della Gestione Ferrovia Circumvesuviana.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI - CAP.7277

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessive £. 1.125 miliardi, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

I pagamenti effettuati, a tutto il 31.12.97, ammontano a lire 1.061 miliardi di lire.

LEGGE 4.8.90 N.240, INTERVENTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'INTERMODALITA' - CAP.7309

Sono attualmente in corso i controlli previsti dall'art.13 comma 2 della legge 240/90, effettuati sulla totalità dei beneficiari che hanno percepito contributi in conto capitale nell'anno 1991, ed esattamente sugli acquisti effettuati dalle imprese richiedenti.

La fase di erogazione è conclusa.

LEGGE 5.2.92 N.68, RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - CAP.7294

Si è proceduto all'attuazione dell'art.9 della legge 68/92 per l'anno di riferimento 1992 (unico settore non sottoposto a procedura di infrazione dalla Commissione U.E. ai sensi dell'art.93 del Trattato di Roma), con versamento all'INPS, alle scadenze stabilite dal Decreto 3.12.92 del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero dei Trasporti, di contributi previdenziali per un importo globale di £. 248.304.029.

Con il versamento afferente il secondo semestre 1997 (D.D. n.475/68/9 del 19.11.97), effettuato con versamento anticipato rispetto alla scadenza del 10.1.98 onde evitare la perenzione amministrativa delle relative somme, si è completata la procedura di erogazione dei contributi previdenziali definita dall'art.9 della legge in oggetto.

E' stata conservata la somma di £. 20.000.000 come residui di stanziamento in applicazione della direttiva P.C.M. del 16.1.98

LEGGE 404/85 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO DELL'AUTOTRASPORTO

Si è proceduto al perfezionamento delle procedure di cui alla legge in oggetto, con richiesta di riassegnazione di somme perente al Ministero del Tesoro ad una impresa beneficiaria per un importo di £. 20.000.000. Non si prevede di effettuare pagamenti nel corso dell'anno 1998.

LEGGE 23.12.97 N.454 INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' — CAP.7295

Con i DD.LL. ex art.7 (d.l. 14.3.98 n.84 e n.85) e con D.M. 10.6.98 ex art.3 (esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari) sono state avviate le procedure per l'attuazione della legge in oggetto.

Nel 1997 sono stati stanziati £. 50.000.000.000 non ancora impegnati; è stata richiesta una variazione di bilancio al Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazioni Economica per mantenere in bilancio tale somma da utilizzare per gli impegni successivi.

LEGGE 23.12.97 N.454 ART.8 COMITATO PER L'AUTOTRASPORTO E L'INTERMODALITA' — CAP.1590

Nel 1997 sono stati stanziati lire 500.000.000 per spese di funzionamento del Comitato in oggetto, istituito con Decreto interministeriale del 21.5.97, trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 5.3.98. Al riguardo, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. ha emanato il D.M. n.112841 del 23.4.98, registrato alla Corte dei Conti in data 25.5.98.

E' previsto un ulteriore stanziamento di £.500.000.000 a copertura delle spese di funzionamento del suddetto Comitato per l'anno in corso.

SITUAZIONE AL 31/12/1997						
CAP	LEGGE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO conservati in applicazione direttiva PCM 16/01/98	PAGAMENTI effettuati nel 1997	STATO DI ATTUAZIONE (1998)	STANZIAMENTO 1998
7294	88/92 ART.9 (ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)	57.600 ML	20 ML	249 ML	Procedure di erogazione contributi previdenziali INPS completate nel 1997	0
	404/85 (provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto)	somme in perenzione amministrativa		20 ML	Non si prevede di effettuare pagamenti	0
7309	240/90 capo II (interventi dello Stato in favore dell'intermodalità)	7.817 ML (-3.735 ML a seguito assestamento)	4081 ML		Sono in corso i controlli previsti dall' Art. 13 C.2 della Legge, riferentisi al quinquennio 1991/95	0
7295	454/97 (interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità)	50 MLD (stanziamento 1997)	al MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA richiesta variazione di bilancio per mantenere le relative somme	0	Emanati i D.D.L.L. ex art. 7 (D.L. 14/3/98 n. 84 e n. 85). Emanazione D. M. 10/6/98 ex Art 3 (esodo) Attività connesse Gestione bilancio	100 MLD
1590	454/97 art. 8 (Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità)	500 ML (stanziamento 1997)	somma impegnata con D.D. n.2 del 31/12/97 trasmesso alla Ragioneria Centrale in data 5/3/98	0	Attività propedeutiche e successive all'istituzione del Comitato	500 ML
1667	Contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della UE, rapportato ai consumi di gasolio (c. d. Bonus fiscale)	capitolo soppresso (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 29/1/98)		0	Soppresso	0

RELAZIONE

CAPITOLO 7751

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici del Ministero della Marina Mercantile (ora Trasporti e Navigazione) approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'articolo 39 della Legge 979/82.

Autorizzano risorse: articolo 13 comma 10 legge 28.2.86 n°41
articolo 17 comma 45 legge 14.3.88 n°67
articolo 1 legge 30.1.91 n°34.

1. L'articolo 13 comma 10 della legge 28.1.1986 n°41 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.1985 del Ministero della Marina Mercantile (ora Trasporti e Navigazione) di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici e successive modifiche, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12.1982 n°979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'iniziale piano economico prevedeva una spesa complessiva di 94,7 miliardi che la legge finanziaria n°41 del 1986 aveva soddisfatto con uno stanziamento di 95 miliardi per il quadriennio 86/89.

In corso di realizzazione si è determinata l'esigenza di ulteriori finanziamenti per cui la legge finanziaria n°67 del 1998 ha fissato, per il triennio 88/90, un ulteriore stanziamento di 150 miliardi. Anche per il triennio 91/93 la legge 30.1.91, n°34 ha disposto un finanziamento per 120 miliardi (portando così l'intero ammontare delle risorse finanziarie disponibili a 365 miliardi), che la legge finanziaria del 1997 ha rimodulato, per la quota rimanente, in ragione di 19,6 miliardi per il 97 e 13,23 miliardi per il 98.

Al 31.12.97 risultano impegnati complessivamente 346,45 miliardi riguardanti la realizzazione di 36 interventi e, con riferimento a quest'ultimo anno, si ha la seguente situazione:

Stanziamento	19.600.000.000
Impegni	14.446.702.200
Pagamenti c/c	2.669.941.025
Pagamenti c/r	11.728.600.170
Residui finali	30.532.014.889

La somma di lire 5.153.297.800, non impegnata nel corso dell'anno e per la quale era stata avanzata richiesta di conservazione, è stata eliminata per effetto della DPCM 16.1.98.

RELAZIONE

CAPITOLO 7761 (acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni).

A tutto il 1996 si sono avuti, sul capitolo in questione, stanziamenti per un totale di 51,208 miliardi.

La situazione riferita all'anno 1997 è la seguente:

Stanziamento	7.285.308.960
Impegni	6.880.318.315
Pagamenti c/c	820.032.095
Pagamenti c/r	5.236.261.130
Residui finali	20.727.068.309

Degli impegni presi 3,970 miliardi si riferiscono a fondi di provenienza 96 e 2,910 miliardi a fondi di provenienza 97. In dettaglio essi riguardano le sottoelencate forniture:

- 2 coppie di motori/riduttori MM/VV CP 405 e 406 per lire 1.499.000;
- 25 battelli pneumatici per un importo di 308.625.000;
- parti di ricambio M/V CP 313 per lire 218.261.670;
- 2 coppie di riduttori MM/VV CP 2043 e 2063 per lire 41.923.000;
- 10 M/V classe 500 per lire 3.970.000.000;
- assegnazione ai funzionari delegati per lire 842.508.645.

RELAZIONE

CAPITOLO 7764 (spese per la costruzione o l'acquisto di unità navali e di aeromobili e relative attrezzature — da iscrivere nei rispettivi registri militari - per il potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare)

A tutto il 1996 si sono avuti, sul capitolo in questione, stanziamenti per un totale di **1.556** miliardi.

La situazione riferita all'anno 1997 è la seguente:

Stanziamento	760.480.000
Impegni	396.827.695
Pagamenti c/c	0
Pagamenti c/r	297.026.600
Residui finali	2.290.090.564

In dettaglio gli impegni riguardano:

- 1 veicolo per la base aeroportuale di Sarzana per lire 72.947.000;
- 2 piattaforme per la manutenzione degli aeromobili per lire 22.275.075;
- 3 carrelli per la movimentazione degli elicotteri per lire 171.846.410;
- attrezzature endoscopiche per i reparti di volo per lire 129.759.210.

RELAZIONE

CAPITOLO 7765 (spese per la costruzione o l'acquisto di unità navali e di aeromobili e relative attrezzature — da iscrivere nei rispettivi registri militari — per il servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, ivi compresa la pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale)

A tutto il 1996 si sono avuti, sul capitolo in questione, stanziamenti per un totale di 15,56 miliardi.

La situazione riferita all'anno 1997 è la seguente:

Stanziamento	760.480.000
Impegni	184.259.400
Pagamenti c/c	0.
Pagamenti c/r	1.536.480.000
Residui finali	754.565.000

In dettaglio gli impegni riguardano:

- 2 trattori aeroportuali con raddrizzatori e dotazioni per lire 184.259.400.

Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 10

Punto 1

Nuove autorizzazioni di spesa

- 1.1. Dopo la presentazione della R.P.P. 1998 non sono intervenute nuove leggi pluriennali di spesa.
- 1.2. Non sono state operate variazioni e/o rifinanziamenti alle autorizzazioni di spesa in essere

Punto 2

Stato di attuazione delle autorizzazioni di spesa in essere

- Legge n° 84/94 "Di riordino della portualità"

Cap. 3958

Lo stanziamento del capitolo viene ogni anno completamente utilizzato. Su tale capitolo, infatti, non si sono verificati economie, perenzioni, residui di stanziamento o propri come risulta dalla scheda allegata.

- Legge di conversione n° 515/96 "Di salvaguardia di Venezia e della sua laguna".

Cap. 8092

Istituito con D.M. n°113143 del 20.2.1997 - R.G.S. - I.G.B. - Div. IX -

Stanziamento 1997 £. 3.500.000.000

impegni	3.500.000.000
---------	---------------

pagamenti	3.500.000.000
------------------	----------------------

N.B. Nel quadro riassuntivo relativo a questo Ministero manca la scheda relativa a tale capitolo.

- Legge 23.12.1988, n.543 "Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di ANCONA e RAVENNA

Cap. 8051 ex 7801 Istituito con D.M. n°111312 del 22.2.1989 - R.G.S. I.G.B. - Div.X
Stanziamiento £.60 miliardi :30 miliardi per ciascuno dei due porti

RAVENNA	fino al 31.12.96	nel 1997	fino al 31.12.97
Impegni	30.000.000.000	0	30.000.000.000
Pagam.c/competenza	13.385.032.740	0	13.385.032.740
Pagam.c/residui	3.556.351.220	31.202.425	3.587.553.645
Residui di stanziamento	0	0	0
Residui propri	13.058.616.040		12.980.174.295
Economie di gestione		47.239.320	47.239.320

N.B. I residui propri sono perenti dal 31.12.1994

ANCONA dello stanziamento iniziale di 30 miliardi residuano, nel 1993, soltanto
20 miliardi per mancata conservazione nel conto residui di 10 miliardi

	fino al 31.12.96	nel 1997	fino al 31.12.97
Impegni	0	4.690.883.640	4.690.883.640
Pagam.c/competenza	0	370.252.430	370.252.430
Residui di stanziamento	20.000.000.000		15.309.116.360
Residui propri	0		4.320.631.210

A completamento delle informazioni richieste si fa inoltre osservare che nel suddetto "quadro riassuntivo" è inserita la scheda relativa al sottoindicato capitolo di spesa non più in essere nel bilancio dello Stato:

Cap. 3952 Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste

Con l'entrata in vigore della legge 84/94 di riordino della portualità tutte le provvidenze e i contributi previsti per il funzionamento degli Enti e/o Aziende portuali sono stati aboliti e posti a copertura degli oneri assunti dallo Stato con l'art.28 della citata legge.